

L'autorità garante (Agcm) e il divieto di traslazione oneri sui clienti

IL MONITORAGGIO

Il legislatore dell'imposta straordinaria (cfr. comma 6-bis dell'articolo 26 legge n.104/2023) si è preoccupato di vietare alle banche di traslare gli oneri della nuova tassazione (sempre che l'imposta sia versata), sui costi dei servizi erogati a imprese e clienti finali.

Una preoccupazione che sembra tirare in ballo i comportamenti passati e recenti posti in essere da istituti di credito tramite l'utilizzo delle modifiche unilaterali disciplinate dall'articolo 118 Tub (oggetto di approfondimento in questa pagina).

In ogni caso, viene incaricata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di ribaltamento degli oneri sulla clientela, anche mediante accertamenti a campione.

Non è stata interessata invece Banca d'Italia, cui peraltro compete la vigilanza su trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Il legislatore ha chiesto, infine, all'Antitrust di riferire annualmente alle Camere con apposita relazione.